



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

Deliberazione della Giunta Comunale N° 83 del 07/04/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022. .

In data 07 APRILE 2022 alle ore 14:15 nel Palazzo Civico, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
BARONCINI LUCA	SINDACO		X
GRECO FRANCESCA	VICE SINDACO		X
CORRIERI EMILIANO	ASSESSORE	X	
LUMI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
RASTELLI FEDERICA	ASSESSORE	X	
SARTONI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
		4	2

Presiede l'adunanza il Dott. Alessandro Lumi, nella sua qualità di Assessore Anziano.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'articolo 1, commi da 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'istituzione da parte dei comuni, a decorrere dall'anno 2021:

- a. del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (di seguito: Canone) in sostituzione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni (ICP), del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (D.Lgs, 285/1992) e che di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- b. del "Canone di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui ai commi da 816 a 847, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 disciplinanti la nuova forma di prelievo;

VISTI i commi 826, 827, 831, 841, 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano la tariffa standard annua per classificazione dei comuni relativa all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare, la tariffa standard giornaliera per classificazione dei comuni relativa rispettivamente all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per classificazione dei comuni, la tariffa di base annuale per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per un periodo inferiore all'anno;

VISTO il comma 831-bis, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che di fatto prevede una nuova determinazione di canone per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della citata legge;

PRESO ATTO della risoluzione n. 6/df/2021 del 28 luglio 2021 del Ministero delle Finanze ed i criteri ivi contenuti con riguardo alla corretta interpretazione del comma 843 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

PRESO ATTO che, seppur la Legge n. 160/2019 sopprima, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è intenzione dell'Amministrazione comunale proseguire nell'erogazione del servizio anche oltre tale data;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/03/2021 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 aprile 2022;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2022 (Allegato A), nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO che con il DM 24.12.2021, pubblicato sulla GU n. 309 del 30.12.2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2022 e che con l'art. 3 comma 5-sexiesdecies, convertito in legge n. 15/2022, il termine è stato ulteriormente differito al 31.05.2022;

VISTI:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura non tributaria, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffe, che non sono pubblicate sul sito internet www.finanze.gov., così come confermato a sul portale del Federalismo Fiscale comunicato del 11/01/2018;
- il comunicato del 23 marzo 2021, pubblicato sul Portale del federalismo fiscale, che chiarisce che anche i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal comma 837 del medesimo articolo 1, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it non rientrando nel campo applicativo dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, concernente i principi in materia di contabilità ed allegati al Bilancio di Previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, lettera f) che esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote dei tributi e delle altre entrate;

VISTO l'allegato "A" contenente i coefficienti e le tariffe per l'anno 2022;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "B");

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato "C");

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente ripetute

1. **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe 2022 per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-846, riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Funzionario Amministrativo Donatella Gaggiottini - Area Economica Finanziaria – Settore Tributi;
3. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 3 allegati.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

L' Assessore Anziano

Dott. Alessandro Lumi

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Aronica